

Roma, 22 febbraio 2021

### **Circolare n. 64/2021**

Oggetto: Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Nuova classificazione delle regioni nelle fasce di rischio – Ordinanza Ministero della Salute del 19 febbraio 2021 pubblicata sulla G.U. n.43 del 20.2.2021.

Sulla base dei dati misurati dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi del DPCM attualmente in vigore (DPCM 14.1.2021), nonché dei decreti legge n.1 e 2/2021 e della ordinanza del Ministro della Salute in oggetto, il livello di rischio delle varie regioni è stato aggiornato, così come riportato nella tabella sottostante.

Ferme restando le deroghe per comprovati motivi di lavoro, necessità o salute, ovvero per tornare presso la propria residenza o domicilio, fino al 25 febbraio permane il divieto di spostamento tra regioni; con un decreto di prossima emanazione già annunciato dal Governo, il suddetto termine sarà ulteriormente prorogato.

Scenario 4 Rischio alla massima gravità ZONE ROSSE	Nessuna regione	Interdetti gli spostamenti H24 salvo siano motivati da esigenze di lavoro e salute, ovvero da necessità.  Obbligo di autocertificazione.	Fino a diversa disposizione
Scenario 3 Rischio di elevata gravità ZONE ARANCIONI	Campania Emilia Romagna Molise	Ammessi gli spostamenti all'interno del comune di residenza dalle 5.00 alle 22.00 senza obbligo di autodichiarazione  Per gli spostamenti al di fuori del comune di residenza valgono le regole delle zone rosse.  Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti lo spostamento è possibile fino a una distanza di 30 chilometri, ma con esclusione del raggiungimento dei capoluoghi di provincia.	Fino al 7.3.2021
	Abruzzo Liguria Toscana Umbria Provincia autonoma di Bolzano Provincia autonoma di Trento		Fino all'1.3.2021
Scenario 2 Rischio moderato ZONE GIALLE	Resto d'Italia	Interdetti gli spostamenti dalle 22,00 alle ore 5,00 salvo siano motivati da esigenze di lavoro e salute, ovvero da necessità.	Fino a diversa disposizione
Scenario 1 Rischio basso ZONE BIANCHE	Nessun territorio	Tutti gli spostamenti sono consentiti ferma restando la possibilità di adottare specifiche misure restrittive	Fino a diversa disposizione

Daniela Dringoli Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.<u>53/2021</u> Allegati due Gr/gr G.U. n.43 del 20.2.2021

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 19 febbraio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise.

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo

Stato in materia di tutela della salute; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare l'art 2 comma 2:

in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-bis e sequenti;

Visto il decreto-legge 30 convertito, luglio 2020, n. 83, modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di

del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»: urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" nonche del per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella G italiana 15 gennaio 2021, n. 11; Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorocato la catata di conseguio del ministro del stato dichiarato e prorocato la catata di conseguio 2020.

quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19;

documento di «Prevenzione e risposta Visto il COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 19 febbraio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 40, dal quale, oltre alla tendenza di un lento e progressivo peggioramento della situazione epidemiologica a livello nazionale, si evince che le Regioni Campania, Émilia Romagna e Molise présentano un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nonche' uno

del contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nonche uno scenario «di tipo 2» ed un livello di rischio moderato ovvero moderato ad alta probabilita' di progressione;

Vista, altresi', la nota del 19 febbraio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 16-quater, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Reconsidente del Considera dei misiatri alla Reconsidera Compania. Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Campania, Emilia Romagna e

Molise;

# la sequente ordinanza:

#### Art. 1

#### Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise

- 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fatta salva la possibilita' di una nuova classificazione, alle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise si applicano le misure di cui all'art. 2 del citato decreto.
- 2. La presente ordinanza e' efficace a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e per un periodo di quindici giorni.
  La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2021

Il Ministro della salute: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 311

## AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La s	ottoscritto/a		, nato/a il		
a		(), residente	in		
(	_), via	e domiciliato/a in			
(	), via		dentificato/a a mezzo		
nr	, rilasciato da				
n data	, utenza tel	efonica	, consapevole delle conseguenze penali		
previste	e in caso di dichiarazioni mendac	ci a pubblico ufficiale (art. 495	5 c.p.)		
	DICI	HIARA SOTTO LA PROPR	IA RESPONSABILITÀ		
>	di essere a conoscenza delle	misure normative di conten	imento del contagio da COVID-19 vigenti alla		
data	odierna, concernenti le limitaz	zioni alla possibilità di sposta	amento delle persone fisiche all'interno del		
<u>terri</u> t	torio nazionale;				
>	di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti				
amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;					
di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art.					
<u>2 del</u>	decreto-legge 16 maggio 2020	<u>, n. 33</u> ;			
> c	he lo spostamento è determina	ito da:			
	- comprovate esigenze l	avorative;			
	- motivi di salute;				
	- altri motivi ammessi d	lalle vigenti normative ovver	o dai predetti decreti, ordinanze e altri		
	•	•	zione della diffusione del contagio;		
	(specificare il motivo c	he determina lo spostamento):			
> 0	che lo spostamento è iniziato d	<b>a</b> (indicare l'indirizzo da cui è	r iniziato)		
			;		
> 0	on destinazione (indicare l'ind	irizzo di destinazione)			
			;		
<b>≻</b> i	n merito allo spostamento, dic	hiara inoltre che:			